

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 10 agosto 2017 —
Verbraucherzentrale Berlin eV/Unimatic Vertriebs GmbH**

(Causa C-485/17)

(2017/C 392/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Verbraucherzentrale Berlin eV

Resistente: Unimatic Vertriebs GmbH

Questioni pregiudiziali

1. Se uno stand in una fiera, collocato in un padiglione e utilizzato da un professionista a fini della vendita dei propri prodotti nell'ambito della fiera stessa, svolgentesi per pochi giorni l'anno, costituisca un locale commerciale immobile adibito alla vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 2, punto 9, lettera a), della direttiva 2011/83/UE ⁽¹⁾ o un locale commerciale mobile adibito alla vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 2, punto 9, lettera b), della direttiva 2011/83/UE.

2. Nel caso in cui si tratti di un locale mobile adibito alla vendita al dettaglio:

Se al quesito volto a stabilire se un professionista eserciti la propria attività «a carattere abituale» negli stand di vendita in una fiera debba rispondersi in base a uno dei seguenti criteri:

a) le modalità con cui il professionista organizza la propria attività ovvero

b) la prevedibilità, per il consumatore, della conclusione del contratto relativo alle merci in questione nella specifica fiera.

3. Nel caso in cui, nella risposta alla seconda questione, sia determinante la prospettiva del consumatore (seconda questione, sub b):

Se, nel rispondere al quesito sulla prevedibilità, per il consumatore, della conclusione del contratto relativo alle specifiche merci nell'ambito della fiera medesima, rilevino le modalità con cui la fiera venga presentata al pubblico o le modalità con cui la fiera appaia effettivamente al consumatore al momento della manifestazione della volontà contrattuale.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 304, pag. 64.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 18 agosto 2017 —
Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels**

(Causa C-501/17)

(2017/C 392/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln